

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 25 ottobre 2022, n. 371
COMUNE DI CARLANTINO - PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Carlantino (Fg) per una Rsa di mantenimento disabili gravi - tipo A di cui al RR n. 5/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico - ex art. 58 del R.R. n. 4/2007), denominata "San Donato" con dotazione di n. 20 p.l. sita in Carlantino in C.so Europa - ASL FG.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, comma 6:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

*c) **articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);***

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).

continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1. il fabbisogno regionale di strutture;

2. i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3. i requisiti per l'accreditamento istituzionale;

sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro Diurno per soggetti non autosufficienti) e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili – Centro Diurno per disabili) già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dai rispettivi e precedenti regolamenti regionali (n. 3/2005 e n. 4/2007, art. 66).

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dai comuni o dai privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ovvero quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che sono in possesso dei pareri positivi espressi dagli organi competenti, sempre che la richiesta sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le strutture sociosanitarie pubbliche realizzate ai sensi del Reg. reg. 4/2007 con il contributo del FESR, anche quelle qualificate all'ottenimento del medesimo finanziamento FESR come strutture per l'autismo, rientrano nel relativo fabbisogno, anche se in esubero, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socio- educativo e riabilitativo per disabili" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019);

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

D) i posti letto di Residenza socio sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e smi, di Comunità socio riabilitativa ex art. 57 R.R. n.4 del 2007 e smi e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle Asp o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento (...)."

Conseguentemente all'entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, alle strutture ex art. 58 R.R. n. 4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1."*

Con DGR n. 793/2019 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento" sono stati forniti indirizzi applicativi alle strutture di cui ai commi 7 e 7 bis dell'art. 29 LR n. 9/2017 per la presentazione delle istanze ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del competente Comune, previo rilascio del parere di compatibilità da parte della Regione.

Con pec trasmessa il 22/04/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0009395 del 20/07/2022, il Comune di Carlantino (Fg), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R n. 793 del 02/05/2019 - dal Sig. Graziano Coscia, in qualità di Sindaco del Comune di Carlantino – PI 82000860716 - con sede in Carlantino alla via C.so Europa n.214 ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale Rsa di mantenimento disabili gravi – tipo A di cui al R.R. n. 5/2019 (ex art. 58 R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.) denominata "San Donato" sita in Carlantino alla via C.so Europa per n. 20 posti.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R n. 4/2019 o soggetti disabili R.R n. 5/2019 (allegato REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - della D.G.R 793 del 2019);
- Documento di identità del Sig. Graziano Coscia, in qualità di Sindaco del Comune di Carlantino;
- Copia del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2019 ad oggetto "Cambio di destinazione d'uso immobile Comunale Corso Europa da edificio scolastico ad infrastruttura sociale";
- Atto Dirigenziale 146/DIR/2021/00938;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Elaborati progettuali relativi al piano rialzato e al primo piano;

Facendo seguito alla presentazione della predetta istanza, con nota prot. n. AOO 183/9994 del 9/08/2022 lo scrivente Servizio chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, informazioni in merito al finanziamento concesso al Comune di Carlantino per il progetto "Rssa e Centro diurno socioeducativo e riabilitativo – San Donato".

In risposta alla richiesta di chiarimenti, la suddetta Sezione attestava con nota prot. n. AOO 192/0005527 del 30/08/2022 ed avente ad oggetto "Riscontro nota prot. n. AOO_183/9994 - 2022_Attestazione relativa

al Progetto "RSSA e Centro diurno socioeducativo e riabilitativo - San Donato" del Comune di Carlantino" che "Con determinazione dirigenziale n. A.D. n. 557/2014 la Dirigente della Sezione Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, in qualità di RUA dell'APQ "Benessere e Salute", ha provveduto ad ammettere a finanziamento il Progetto "RSSA e Centro diurno socioeducativo e riabilitativo - San Donato" presentato dal Comune di Carlantino... (...omissis...); "La tipologia di struttura da realizzare afferiva agli ex artt. 58-60 del Reg. Reg. 04/2007 per un totale di 20+30 posti utenti. (...omissis...)"

Dalla documentazione trasmessa e da quella successivamente acquisita dalla sezione competente emerge, pertanto, che il Comune di Carlantino, con sede legale in C.so Europa n.242 – 71030 Carlantino (Fg)- P. IVA 00401300710, è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – APQ "Benessere e Salute" con Atto Dirigenziale n. 557 del 2014 per il progetto "RSSA – San Donato" - ex art. 58 del RR n.4/2007.

Per quanto sopra:

dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la citata Pec del 22/04/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0009395 del 20/07/2022, nonché dalla nota prot. n. AOO 192/0005527 del 30/08/2022 della competente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, si rileva che l'ipotesi di specie ricade nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della legge 9/2017 avendo il Comune di Carlantino ottenuto un finanziamento per la realizzazione di una Rssa ex art. 58 del RR n. 4/2007 denominata "San Donato".

Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – "R.R. n. 5/2019 - Fabbisogno nuclei di mantenimento disabili gravi e disabili non gravi o privi del sostegno familiare"

2) "Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007".

- "I posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. 5/2019 potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo A. Il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di RSSA ex art. 58 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo A.

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dal R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto".

- Nell'allegato A al paragrafo 2 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART.9 COMMA 3, LETT. d) R.R. N.5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – R.R. n. 5/2019 - Requisiti per le ex RSSA disabili art. 58 R.R. 4/2007 e smi

L' art. 12 del R.R. n. 5/2019 , al paragrafo 12.4 prevede :

“1. Le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/ 2007 e s.m.i. e le RSSA e x art. 58 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento come alla data di entrato in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come RSA disabili - nuclei di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi possono mantenere i requisiti struttura/i previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti disabili.”

Ai sensi del precedente art. 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti :

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell' art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 58 - requisiti strutturali

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.1 requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità

- Al paragrafo 8 – R.R. n. 5/2019 - Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e smi da parte delle strutture ammesse a finanziamento

Tipologia di finanziamento ammesso

“Il R.R. n. 5/2019 all' art. 9 comma 3, lettera d) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a

valere sull' Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto /posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo. (...)"

Richiamato in particolare, l'art. 58 del R.R. n. 4/2007 nel quale si prevede esplicitamente che:

"La residenza protetta o residenza sociosanitaria assistenziale è una struttura che deve avere le seguenti caratteristiche:

camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap. 60 La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Ogni modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori. L'ambulatorio, dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa. La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza e deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti."

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n. AOO 192/0005527 del 30/08/2022 acquisita agli atti e trasmessa dalla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 22/04/2022 ed in particolare dagli elaborati planimetrici relativi alla pianta del piano rialzato e del piano primo, in cui è indicata la ripartizione degli ambienti e la relativa destinazione d'uso della Rssa ex art. 58 del RR n.4/2007;

Tenuto conto, altresì, che la struttura di cui trattasi, rientra nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della L.R. n. 9/2017 avendo il Comune di Carlantino ottenuto un finanziamento per la realizzazione della Rssa ex art. 58 del RR n. 4/2007 denominata "San Donato";

In conseguenza di quanto sopra rappresentato;

si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Carlantino (Fg) in relazione all'istanza del Sig. Graziano Coscia, in qualità di Sindaco del Comune di Carlantino – PI 82000860716 - con sede legale in Carlantino alla via C.so Europa n. 214, per l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa di mantenimento disabili gravi di tipo A di cui al R.R. n. 5/2019 denominata "San Donato" con una dotazione di n. 20 posti letto da realizzarsi nel Comune di Carlantino alla via C.so Europa;

con la **prescrizione** che il Sindaco del Comune di Carlantino, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta allo scrivente Servizio:

- ✓ titolo di proprietà dell'immobile sito in Corso Europa;
- ✓ le planimetrie quotate (piano rialzato e piano primo) relative alla RSSA ex art. 58 del RR n.4/2007 situata nell'immobile del Comune di Carlantino in C.so Europa;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Carlantino e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Carlantino è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 22/04/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Carlantino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Sindaco del Comune di Carlantino alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento disabili gravi di tipo A di cui al R.R. n. 5/2019 si rinvia all'art. 7.3.1 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Carlantino (Fg) in relazione all'istanza del Sig. Graziano Coscia, in qualità di Sindaco del Comune di Carlantino – PI 82000860716 - con sede legale in Carlantino alla via C.so Europa n. 214, per l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa di mantenimento disabili gravi di tipo A di cui al R.R. n. 5/2019 denominata "San Donato" con una dotazione di n. 20 posti letto da realizzarsi nel Comune di Carlantino alla via C.so Europa;

con la **prescrizione** che il Sindaco del Comune di Carlantino, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta allo scrivente Servizio:

- ✓ titolo di proprietà dell'immobile sito in Corso Europa;
- ✓ le planimetrie quotate (piano rialzato e piano primo) relative alla RSSA ex art. 58 del RR n.4/2007 situata nell'immobile del Comune di Carlantino in C.so Europa;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Carlantino e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Carlantino è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 22/04/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Carlantino, dell'autorizzazione alla

realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Sindaco del Comune di Carlantino alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento disabili gravi di tipo A di cui al R.R. n. 5/2019 si rinvia all'art. 7.3.1 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Carlantino, con sede legale in Carlantino alla via C.so Europa n. 214;
 - al Comune di Carlantino (**segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it**);

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 fascie, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)